

COMUNE DI VIADANA
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA

di C.C. n. 112 del 27/11/07

Art. 1 SCOPI :

a) Quale espressione comune di tutte le associazioni di volontariato che vi aderiscono, al fine di promuovere la cultura della solidarietà e la salvaguardia della dignità dell'uomo, la Consulta, integrandosi con gli interventi del Comune, collabora con l'Assessorato ai Servizi Sociali relativamente alle finalità e agli obiettivi comuni e condivisi, così come quelli peculiari delle associazioni su esplicita richiesta delle stesse. Quanto è proposto, concordato, organizzato, deve essere approvato dalla Consulta a maggioranza semplice, sentito il parere dell'Assessorato ai Servizi Sociali .

b) La Consulta si prefigge il compito di raccogliere, per conto del Comune di Viadana, le domande che le associazioni di volontariato inoltreranno per ottenere eventuali assegnazioni di contributi o beni da parte dell'Amministrazione Comunale. Le domande delle associazioni di volontariato saranno esaminate da un'apposita Commissione nominata all'interno della Consulta, la quale stilerà una propria graduatoria di merito con valore non vincolante, da far pervenire all' Amministrazione Comunale.

c) Il comma b) del presente Regolamento si applica ai progetti a carattere formativo, educativo, promozionale, eccetera, ed ha come obiettivo il favorire l'interazione e la solidarietà tra le associazioni. Il comma b) non si applica alle questioni inerenti le sedi associative e l'utilizzo di strutture comunali, demandate ai singoli accordi-convenzioni tra associazione ed ente locale.

d) La Consulta del Volontariato esercita funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono. Allo scopo di permettere lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento delle competenze specifiche, la Consulta viene consultata dall'Assessore ai Servizi Sociali in occasione della redazione del Bilancio di previsione, per esprimere le proprie osservazioni nell'ambito degli interventi di sua competenza. Le osservazioni sono inviate per iscritto all'Assessore, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni successivi.

La Consulta inoltre può essere consultata per tutti i restanti provvedimenti a carattere generale, e può avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio per l'assunzione di iniziative specifiche o per esprimere il proprio giudizio rispetto a determinati atti o questioni.

Art. 2 ASSEMBLEA :

a) I delegati delle Associazioni che partecipano alle assemblee devono possedere poteri ed autonomia decisionale;

b) L'assemblea delle Associazioni deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 aprile. Nella stessa viene presentato un ordine del giorno da parte del presidente, e le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice. Nell'occasione sono presentati i programmi della Consulta, che vengono trasmessi per conoscenza all'Assessorato ai Servizi Sociali per la necessaria attivazione degli stessi.

c) L'assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni aderenti alla Consulta, le quali devono presentare un preciso ordine del giorno.

d) La convocazione dell'Assemblea avviene tramite lettera, almeno sette giorni prima della data stabilita.

Art. 3 NOMINA PRESIDENTE :

L'assemblea elegge il Presidente, che resta in carica per 3 anni. In caso di dimissioni anticipate, la Consulta provvede alla nomina di un nuovo Presidente con mandato triennale.

Art. 4 POTERI DEL PRESIDENTE :

Il Presidente rappresenta la Consulta, presiede l'Assemblea e la convoca almeno una volta all'anno, presenta il relativo o.d.g. e indice l'elezione del successivo Presidente se ne è venuto il tempo. Eventuali donazioni, indirizzate alla Consulta, saranno utilizzate secondo le indicazioni dettate dalla Consulta medesima, sentito il parere non vincolante dell'Assessorato ai Servizi Sociali .

Art. 5 VERBALE :

Di ogni riunione deve tenersi verbale su apposito registro da parte di un segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente .

Art. 6 APPARTENENZA :

Appartengono alla Consulta le Associazioni di volontariato di solidarietà sociale operanti o residenti nel Comune di Viadana, che sottoscrivono il presente Regolamento. Possono aderire alla Consulta, a domanda semplice, altre Associazioni a carattere formativo.

Art. 7 RAPPRESENTANZA :

Il Presidente può nominare uno o più collaboratori che lo affianchino nelle decisioni e nell'operatività collegate con necessità organizzative o di urgenza. Può farsi rappresentare con delega da ognuno dei componenti la Consulta, in casi che interessano la specificità delle singole Associazioni della Consulta medesima.

Art. 8 CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO :

Per eventuali modifiche, integrazioni e rettifiche al regolamento, le proposte, presentate da una o più Associazioni appartenenti alla Consulta, devono ottenere l'approvazione a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea, sempreché vi sia almeno il 50 % + 1 delle Associazioni.

Art. 9 COMMISSIONE INTERNA :

La nomina dei membri della Commissione prevista al precedente punto 1 comma b), le modalità di funzionamento e i criteri di valutazione delle domande delle associazioni sono devolute alla Consulta. All'Assessore dei Servizi Sociali o a un suo incaricato spetta di diritto il ruolo di componente della Commissione.